

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 17/02/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31109-il-diritto-penale-minorile-in-svizzera>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Il diritto penale minorile in svizzera

IL DIRITTO PENALE MINORILE IN SVIZZERA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri, lic. jur. Svizzero, Cultore nelle specialità di Diritto Penitenziario svizzero e Criminologia

a.baiguera@alice.it
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

*<< Credo solo alle statistiche che ho
manipolato io stesso >>
Churchill*

1. Profili de jure condito

Salvo la successiva e pertinente distinzione ex Art. 4 D.P.Min.¹, la lett. a) comma 1 Art. 1 D.P.Min.² restringe la precettività del nuovo Testo normativo a infrattori processati *<<prima del compimento del 18° anno d'età >>*. Nel Codice Penale italiano, l' Art. 98 comma 1 C.P.³ indica nel 14.mo anno d'età il limite minimo di punibilità attenuata. Tuttavia, il summenzionato Art. 4 D.P.Min. asserisce (v. Art. 97 C.P.⁴ In Italia) la assoluta non imputabilità per atti delinquenziali commessi prima del 10.mo anno d'età. Da tale panorama normativo, consegue che, in Svizzera, il limite per l' acquisizione della responsabilità penale è abbassato ai 10 anni d'età compiuti. A parere di chi scrive, tuttavia la soglia italiana dei 14 anni risulta più idonea sotto il profilo psico-forense. Infine, il comma 2 Art. 3 D.P.Min.⁵ gestisce in maniera equilibrata e realistica il caso frequente di

1 Art. 4 D.P.Min.

Atti commessi prima del 10° anno d'età

Se nel corso di un procedimento l' autorità competente accerta che un atto è stato compiuto da un fanciullo di età inferiore ai dieci anni, essa ne informa i rappresentanti legali del fanciullo stesso. Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, va informata l' autorità tutoria o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale

2 Art. 1 lett. a) comma 1 Art. 1 D.P.Min.

La presente Legge

a disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso , prima del compimento del 18° anno d'età, un atto per cui il Codice Penale o un' altra Legge federale commina una pena

3 Art. 98 comma 1 C.P.

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni d'età, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d' intendere e di volere. Ma la pena è diminuita

4 Art. 97 C.P. Italiano

Minore degli anni quattordici

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

5 Art. 3 comma 2 D.P.Min.

Se si devono giudicare contemporaneamente un atto commesso prima e un atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età, per quanto concerne le pene si applica unicamente il Codice Penale. Lo stesso vale per la pena complementare da pronunciarsi per un atto commesso prima del 18° anno d'età. Se l' autore necessita di una misura, dev' essere ordinata la misura prevista dal Codice Penale o dalla presente Legge che si impone a seconda

reati non noti all' A.G. Prima del compimento degli anni 18. Oppure, altrettanto ricorrente è anche il concorso di illeciti compiuti in limine temporis tra i 17 ed i 18 anni d' età. Ognimmodo, si ripete e si censura l' eccesso retribuzionistico dell' imputabilità contestabile al bambino di anni 10 (comma 1 Art. 3 D.P.Min.⁶)

L' Art. 2 D.P.Min.⁷ e, più dettagliatamente, i commi 2-5 Art. 27 D.P.Min.⁸ esplicano la ratio dell' intera Legge . Con lemmi mutuati dalla Dottrina elvetica germanofona, si può asserire che, ai maggiorenni, è riservato il c.d. << Tatstrafrecht >>, mentre ai minorenni si applica il c.d. <<Täterstrafrecht >>. Ovverosia, l' ultradiciottenne è punito con intenti non soltanto rieducativi, ma anche repressivi e specialpreventivi. Viceversa, l' infrattore dai 10 ai 17 anni d' età è rieducato con meno rigore trattamentale nonché con maggiori possibilità di forme espiative extramurarie. In buona sostanza, (Art. 1 comma 6 O.P.⁹ Italiano) la personalizzazione e l' elasticità educativa costituiscono valori supremi assolutamente e prioritariamente riservati nel caso degli infrattori minorenni. In altre parole, gli Operatori carcerari, anche in Svizzera, possono ed anzi debbono tenere conto delle fasi educative e delle fragilità del condannato adolescente

In effetti, l' attenuazione trattamentale si sostanzia nella previsione di un sistema monista o di un sistema dualista in sede di condanna. Ovvero, ex Art. 10 comma 1 D.P.Min.¹⁰, se il minore era incapace di una piena volizione dolosa, si comminano soltanto misure di sicurezza. Invece, ex Art. 11 D.P.Min.¹¹, se il dolo e la auto-consapevolezza sono gravi ed intensi, la misura di sicurezza è

delle circostanze. In questi casi, rimane applicabile la procedura penale minorile avviata prima di essere venuti a conoscenza dell' atto commesso dopo il conseguimento del 18° anno d' età. Negli altri casi, si applica la procedura prevista per gli adulti

6 Comma 1 Art. 3 D.P.Min.

La presente Legge si applica alle persone che hanno commesso , tra i dieci ed i 18 anni compiuti, un atto per cui la Legge commina una pena

7 Art. 2 D.P.Min.

Principi

I principi cui s' impronta la presente legge sono la protezione e l' educazione del minore. Va prestata attenzione particolare alle condizioni di vita ed alla situazione familiare del minore nonché alla sua personalità in divenire

8 Art. 27 commi 2-5 D.P.Min.

La privazione della libertà dev' essere eseguita in istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità e segnatamente la preparazione all' integrazione sociale dopo la liberazione

L' Istituto dev' essere adatto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore. Nell' istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare una formazione po un' attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un' altra attività lucrativa non sia possibile all' esterno

Un trattamento terapeutico dev' essere assicurato qualora il minore ne abbia bisogno e dimostri la disponibilità. Qualora la privazione della libertà sia superiore ad un mese, una persona idonea, indipendente dall' istituto, accompagna il minore e lo aiuta a tutelare i suoi interessi

9 Art. 1 comma 6 O.P. Italiano

Nei confronti dei condannati e degli internati dev' essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l' ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti

10 Art. 10 comma 1 D.P.Min.

Qualora il minore abbia commesso un atto per cui la Legge commina una pena e dall' inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico, l' autorità giudicante ordina le misure protettive richieste dalle circostanze, indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in modo colpevole

11 Art. 11 D.P.Min.

Se il minore ha agito in modo colpevole, l' autorità giudicante gli infligge una pena a complemento di una misura protettiva o quale unica conseguenza giuridica. E' fatto salvo l' Articolo 21 sull' impunità

Può agire in modo colpevole soltanto il minore che è in grado di valutare il carattere illecito del suo atto e di agire

unita ad una pena. I citati Artt. 10 ed 11 D.P.Min. recano la medesima ratio del comma 2 Art. 85 C.P.¹², nel senso che il Legislatore, tanto in Italia quanto in Svizzera, distingue, sia fattualmente sia giuridicamente, il grado di consapevolezza dell' antiggiuridicità del reato commesso. Ora, entro siffatto contesto, il consilium doli di un individuo maggiorenne non è e non deve essere equiparato alla capacità psicologica e volitiva di un minore

Il suesposto sistema monista contempla quattro misure protettive:

1. la sorveglianza (Art. 12 D.P.Min.)
2. il sostegno esterno (Art. 13 D.P.Min.)
3. il trattamento ambulatoriale (Art. 14 D.P.Min.)
4. il collocamento (Art. 15 D.P.Min.

La **sorveglianza** (Art. 12 D.P.Min.¹³) richiama molto da vicino l' Art. 228 C.P.¹⁴ italiano (libertà vigilata). Essa è deferita, di solito, ai genitori. L' Art. 12 D.P.Min., tuttavia, è incompatibile con una preesistente tutela. Allorquando il minore sorvegliato avrà superato la maggiore età, egli stesso potrà optare per un' altra misura di sicurezza, sino alla completa espiazione della condanna

Anche il **sostegno esterno** (Art. 13 D.P.Min.¹⁵) rassomiglia all' istituto italiano della libertà vigilata. In buona sostanza, nella fattispecie in esame, i genitori vengono privati o sospesi dalla potestà sul minore. Ciononostante, essi debbono avviare un percorso rieducativo sul figlio in collaborazione con quello che, nel linguaggio giuridico italiano, è definito Amministratore di Sostegno. Come nel caso della Sorveglianza, anche il sostegno esterno non può essere ordinato se il minore è sotto tutela. Infine, raggiunto il 18.mo anno d' età, il ragazzo deve acconsentire motu

secondo tale valutazione

12 Comma 2 Art. 85 C.P.

E' imputabile chi ha la capacità di intendere e volere

13 Art. 12 D.P.Min.

Sorveglianza

Se è prevedibile che i detentori dell' autorità parentale o i genitori affiliati prenderanno le misure necessarie, per garantire un appropriato sostegno educativo o trattamento terapeutico del minore, l' autorità giudicante designa una persona o un ufficio idoneo che avrà diritto di assumere informazioni e di essere compiutamente informato.

Se il minore è sotto tutela, la sorveglianza non può essere ordinata

Dopo il raggiungimento della maggiore età, la sorveglianza può essere ordinata soltanto con il consenso dell' interessato

14 Art. 228 C.P.

Libertà vigilata

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all' Autorità pubblica di sicurezza

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prestazioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati

Tali prestazioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale

La libertà vigilata non può avere durata inferiore ad un anno

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano Leggi speciali

15 Art. 13 D.P.Min.

Sostegno esterno

Nel caso in cui una sorveglianza conformemente all' Articolo 12 non sia sufficiente, l' autorità giudicante designa una persona idonea che sostenga i genitori nei loro compiti educativi e assista il minore

L' autorità giudicante può conferire alla persona incaricata del sostegno esterno determinati poteri per quanto concerne l' educazione, il trattamento e la formazione del minore e limitare di conseguenza l' autorità parentale. In deroga all' Art. 323 capoverso 1 del Codice Civile, può affidarle anche l' amministrazione del reddito lavorativo del minore

Se il minore è sotto tutela, il sostegno esterno non può essere ordinato

Dopo il raggiungimento della maggiore età, il sostegno esterno può essere ordinato solo con il consenso dell' interessato

proprio alla prosecuzione di quanto disposto nell' Art. 13 D.P.Min.

Nel caso del **trattamento ambulatoriale** (Art 14 D.P.Min.¹⁶) la potestà genitoriale è revocata, in tanto in quanto il giovane reca turbe psichiche, è tossicodipendente o è alcolista cronico. Detta misura protettiva è cumulabile con la Sorveglianza ed il Sostegno esterno, salva la decadenza dei genitori dalla rappresentanza naturale. Come prevedibile, l' Art. 14 D.P.Min. comporta forti cure psico-farmacologiche nonché psico-terapeutiche.

Infine, il **Collocamento** (Art. 15 D.P.Min.¹⁷) reca le medesime rationes degli italici Artt. 219-223 C.P.. Esiste un collocamento c.d. aperto, presso parenti o istituti semi murari diurni. In casi di grave devianza, il citato Art. 15 D.P.Min. dispone il collocamento c.d. chiuso, specialmente se la turba psichica dell' infrattore minorenni è potenzialmente autolesiva o eterolesiva. In questo caso, il collocamento assume la fisionomia, detto con lemmi italiani, del Trattamento Sanitario Obbligatorio

Nei casi di reato gravi, il Sistema dualistico elvetico predispone, accanto ad una misura protettiva, anche la comminazione di una pena. Le pene minorili, dopo la Riforma del 2007, sono :

1. l' Ammonizione (Art. 22 D.P.Min.)
2. la prestazione personale (Art. 23 D.P.Min.)
3. la Multa (Art. 24 D.P.Min.)
4. la privazione della libertà (Art. 25 D.P.Min.)

L' **ammonizione** (Art. 22 D.P.Min.¹⁸) purtroppo è stata espunta dal Codice Penale italiano attualmente vigente. Trattasi di una << *disapprovazione formale dell' atto commesso* >>. Qualora il minorenni prosegua la propria carriera delinquenziale, l' Art. 22 D.P.Min. apre la strada a pene ben più gravi

La **prestazione personale** (Art. 23 D.P.Min.¹⁹) consiste in una serie di atti riparativi

16 Art. 14 D.P.Min.

Trattamento ambulatoriale

Se il minore soffre di turbe psichiche, è alterato nello sviluppo della sua personalità, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, l' autorità giudicante può ordinare che egli sia sottoposto a un trattamento ambulatoriale. Il trattamento ambulatoriale può essere combinato con la sorveglianza, con il sostegno esterno o con il collocamento in un istituto educativo

17 Art. 15 D.P.Min.

Collocamento – Contenuto e presupposti

Se l' educazione ed il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l' autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica

l' Autorità giudicante può ordinare il collocamento in un istituto chiuso soltanto se:

- a. lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica*
- b. il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi*

Prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto, ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l' autorità giudicante ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell' Articolo 9 cpv. 3

Se il minore è sotto tutela, l' Autorità giudicante comunica l' ordine di collocamento all' autorità tutoria

18 Art. 22 D.P.Min.

Ammonizione

L' autorità giudicante dichiara colpevole il minore e lo ammonisce se questo appare verosimilmente sufficiente per trattenerlo dal commettere nuovi reati. L' ammonizione consiste in una disapprovazione formale dell' atto commesso. L' autorità giudicante può inoltre imporre al minore un periodo di prova compreso tra i sei mesi e i due anni e impartirgli relative norme di condotta. Se durante il periodo di prova il minore si rende colpevole di un atto per cui la Legge commina una pena o disattende le norme di condotta, l' autorità giudicante gli può infliggere una pena diversa dall' ammonizione

19 Art. 23 D.P.Min.

Prestazione personale

nei confronti della Parte Lesa, oppure a beneficio della collettività. La prima condizione su cui è modellato l' Art. 23 D.P.Min. consiste nel fatto che la prestazione personale dev' essere proporzionata all' età ed alle capacità personali del minore. La seconda condizione è che la pena qui in parola non dev' essere remunerata. La durata della prestazione personale è compresa tra i dieci giorni ed i tre mesi. Detta brevità della pena corrisponde alla nuova ratio europea dello sharp-shock-system . Del resto, molti Autori contemporanei oggi sono giunti a rivalutare le sanzioni di breve durata, notoriamente repute inutili e criminogene sino a pochi decenni fa. Qualora la prestazione personale risulti incompleta o tardiva, essa è commutata in una Multa o, nei casi di maggiore gravità, in una pena detentiva

La **multa** (Art. 24 D.P.Min.²⁰) non deve superare i 2.000,00 Franchi. Il summenzionato Art. 24 D.P.Min. non presenta eclatanti novità. Ognimmodo, l' ultimo comma esclude la commutazione della multa in detenzione qualora il condannato << *sia insolvente senza colpa propria* >>. Trattasi di una fondamentale clausola garantistica. Anche nell' Italia del Novecento fu egualmente abrogato l' arresto per debiti

La **privazione della libertà** (Art. 25 D.P.Min.²¹) si distingue in due sotto-casi. Per l' infra-quindicenne, il limite massimo edittale non supera i 12 mesi. Per l' ultra-sedicenne, invece, il massimo edittale è di quattro anni

Il minore può essere tenuto a fornire una prestazione personale in favore di istituzioni sociali, di opere di interesse pubblico, di persone bisognose di assistenza o del danneggiato, con il loro consenso,. La prestazione deve essere commisurata all' età e alle capacità del minore. Non è remunerata

Quale prestazione personale può essere ordinata anche la partecipazione a corsi o ad attività analoghe.

La durata massima della prestazione personale è di dieci giorni. Per i minori che, al momento del fatto, avevano compiuto i 15 anni, e hanno commesso un crimine o un delitto, la prestazione personale può essere ordinata per una durata massima di tre mesi ed essere combinata con la residenza coatta

Se la prestazione non è fornita entro il termine stabilito o è fornita in modo incompleto, l' autorità d' esecuzione diffida il minore assegnandogli un termine perentorio

Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto non aveva ancora compiuto i 15 anni d' età può essere tenuto a fornire la prestazione sotto sorveglianza diretta dell' autorità d' esecuzione o di una persona da essa designata.

Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è condannato dall' autorità giudicante:

- *al pagamento di una multa , se si trattava di una prestazione fino a dieci giorni*
- *al pagamento di una multa o alla privazione della libertà , se si trattava di una prestazione di oltre dieci giorni; la durata della privazione della libertà non può essere superiore a quella della prestazione commutata*

20 Art. 24 D.P.Min.

Multa

Il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è passibile di multa. Questa ammonta al massimo a 2.000 Franchi. L' importo è fissato tenendo conto della situazione personale del minore

L' autorità d' esecuzione stabilisce il termine di pagamento; può concedere proroghe e pagamenti rateali

Su richiesta del minore, l' autorità d' esecuzione può commutare la multa, interamente o in parte, in una prestazione personale, salvo quando la multa sia stata pronunciata in sostituzione di una prestazione personale non fornita

Qualora la situazione determinante per il calcolo della multa sia peggiorata dopo la sentenza senza colpa del minore, l' autorità giudicante può ridurre la multa

Se il minore non paga la multa entro il termine stabilito, l' autorità giudicante la commuta in privazione della libertà sino a trenta giorni. La commutazione è esclusa qualora il minore sia insolvente senza colpa propria

21 Art. 25 D.P.Min.

Privazione della libertà – Contenuto e presupposti

Il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno ad un anno.

Il minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno d' età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se:

a. ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede una pena detentiva non inferiore ai tre anni

b. ha commesso un atto di cui agli articoli 122,140 numero 3 o 184 Codice Penale agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi

- a) se la pena per gli adulti, nello StGB, reca un minimo edittale di 3 anni di reclusione
b) se il delitto è stato commesso con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi
Tuttavia, ai sensi dell' Art. 26 cpv. 1 D.P.Min.,²² la pena detentiva, qualora inferiore a 3 mesi, può essere commutata, su richiesta dell' infrattore, in prestazione personale ex Art. 23 D.P.Min.

Un aspetto gravemente censurabile, nel D.P.Min., consiste nell' assenza di un Magistrato di Sorveglianza minorile. In tal senso, l' Art. 40 D.LVO 272/1989²³ costituisce, in Italia, un luminoso traguardo di Civiltà giuridica. Del pari, la memoria va all' Art. 69 comma 1 O.P.²⁴ italiano

Viceversa, l' Art. 21 D.P.Min.²⁵ statuisce la facoltatività dell' azione Penale contro il minore in casi di entità minima del danno o riparazione già avvenuta. E' noto lo scontro dottrinario tra l' Italia, la Francia e la nostra Confederazione in tema di obbligatorietà o meno dell' Azione Penale, Senz' altro, nel caso del D.P.Min., la Svizzera ha optato, nell' Art. 21 , per i criteri della ragionevolezza e della proporzionalità

www.ristretti.it/commenti/2009/giugno/pdf18/articolo_baiguera.pdf)

22 Art. 26 cpv. 1 D.P.Min.

Su richiesta del minore, l' autorità giudicante può commutare una privazione della libertà non superiore ai tre mesi in una prestazione personale di eguale durata

23 Art. 40 D.LVO 272/1989

Esecuzione delle misure di sicurezza

La competenza per l' esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti dei minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.

Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minore, l' esercente la potestà dei genitori, l' eventuale affidatario ed i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l' eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili

24 Art. 69 comma 1 O.P. Italiano

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo

25 Art. 21 D.P.Min.

Impunità

L' autorità giudicante prescinde da una punizione se:

- *la punizione dovesse compromettere lo scopo di una misura protettiva ordinata in precedenza o da ordinare nel procedimento in corso*
- *la colpa del minore e le conseguenze del fatto sono minime*
- *il minore ha risarcito, per quanto possibile, con una prestazione personale o si è particolarmente impegnato per riparare al torto da lui causato sempreché come punizione entri in linea di conto soltanto un' ammonizione conformemente all' Articolo 22 e l' interesse del pubblico e del danneggiato all' attuazione del procedimento penale sia minima*
- *il minore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette dal suo atto che una pena risulterebbe inappropriata*
- *il minore è già stato punito a sufficienza per il suo atto dai genitori, da altre persone che si occupano della sua educazione o da terzi*
- *dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo, il minore si è ben comportato e l' interesse del pubblico e del danneggiato all' attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza*

Si può inoltre prescindere dalla punizione se lo Stato estero nel quale il minore dimora abitualmente ha già avviato un procedimento a causa dell' atto commesso dal minore o si è dichiarato disposto a farlo

2. Profili statistici

In Canton Ticino, ma anche negli altri Cantoni, il quadro generale della devianza minorile non è allarmante. Nel 1996, gli inquisiti furono soprattutto maschi (82,1 %) e stranieri (51,1 %). Poche le ragazze (17,9 %). Entro tale contesto, i minorenni oggetto di Istruttoria Penale, sempre nel 1996, costituirono solo il 9,5 % del totale. Si calcoli pure che quasi la metà (48,9 %) erano stranieri. Anche il 1998 non reca particolari sorprese, con un 11,4 % di minorenni indagati, dei quali l' 82,6 % di sesso maschile. Come sempre, molti gli stranieri coinvolti (53,0 %). Poche le giovani donne inquisite. Tale andamento statistico è confermato dalle cifre relative al 2001 (11,5 % di minorenni denunciati , tra cui molti maschi – 77,6 % - e poche adolescenti donne – 22,4 % -). Ciononostante, i mass media hanno recato innanzi demagogie neo-retribuzionistiche, con una conseguente crescita immotivata dell' allarme sociale. Forse, risulta utile sapere che i minorenni infrattori inquisiti di nazionalità non svizzera provengono dall' ex Jugoslavia, dalla Bosnia – Herzegovina, dalla Croazia e dal Portogallo. Il che conferma la perfetta integrazione sociale delle famiglie italiane domiciliate nella Svizzera italiofona.

Può sortire interessante esaminare anche la tipologia di reato commesso. P.e., nel 2001, vi fu un solo omicidio volontario minorile, commesso da un maschio straniero. Nulla, invece, per quanto concerne l' omicidio colposo. Sempre nel 2001, si ebbero 3 casi di lesioni gravi, 7 episodi di vie di fatto, 4 risse tra gruppi giovanili, 16 aggressioni fisiche. Ma, in tutti i summenzionati casi, le statistiche evidenziano il ruolo predominante dei minorenni stranieri, nonché l' assenza di donne compartecipi o ideatrici. Anche le rapine, nel 2001, videro protagonisti 5 maschi, di cui 2 stranieri. Le medesime osservazioni (delinquenza maschile e ruolo degli emigrati) valgono pure per la minaccia (11 casi), la violenza sessuale (3 episodi) ed il disturbo della quiete pubblica (5 infrazioni)

L' unico reato minorile capillarmente e frequentemente diffuso è il danneggiamento, con 102 maschi inquisiti nel 2001, 8 ragazze e 25 stranieri. Tale reato è lo sfogo prediletto della rabbia giovanile, tanto nel 2001, quanto negli Anni Novanta del Novecento e nelle epoche recenti.

Le violazioni alla Legge federale sugli stupefacenti (BetmG) conobbero, tra il 1997 ed il 2000, un forte e preoccupante aumento (ben 2.500 minorenni inchiestati). Nel 1998, furono emessi circa 1.000 Decreti d' Accusa contro adolescenti, 225 nel 1990 e circa 200 nel 1993. Un lievi calo fu registrato soltanto nel 2001

Tuttavia, se si osserva la distribuzione regionale dei Decreti d' Accusa, si nota che, dal 1997 al 2000, il Mendrisiotto ospita quasi tutte le infrazioni al BetmG. Altrettanto non vale per le zone ove i Canapai erano meno diffusi (il Luganese, il Locarnese e i dintorni di Bellinzona). Ora, i dati statistici testé esposti non rivelano affatto che il Mendrisio ospiti più delinquenza minorile. Viceversa, Mendrisio era la città maggiormente colpita dalla coltivazione e dallo spaccio di cannabis. Tant' è che, dopo la chiusura dei Canapai con l' Operazione Indoor, sono meno anche i minori degli anni diciotto che pongono in essere contravvenzioni al BetmG. In buona sostanza, tra il 1997 ed il 2000, non è mutato il tessuto sociale della tossicomania, bensì la Politica Criminale dell' Autorità Giudiziaria e della Polizia del Canton Ticino

L' esempio del Mendrisiotto rivela la frequenza delle asimmetrie informative cagionate da statistiche frettolose e demagogiche.

3. Profili dottrinari

STORZ (2002) asserisce che, negli Anni Novanta del Novecento, sono aumentati i delitti minorili violenti, ma contro coetanei altrettanto minorenni. STORZ (ibidem) probabilmente intende presupporre una auto-lesività limitata alle bande giovanili dedite al crimine. Viceversa, ESTRADA (2001) non giustifica né edulcora le Statistiche ed asserisce che la devianza adolescenziale sta di fatto espandendosi. Ciononostante e fortunatamente, oggi, in Svizzera, il minorenne risulta meno protetto dall' omertà o dalla vergogna della Parte Lesa ed è oggetto di denuncia tanto quanto gli adulti (SCHWIND 2002). Il che, successivamente, non esclude la conciliazione o il non luogo a procedere. Anche DÜNKEL (2002) è ottimista, giacché il minorenne straniero residente in Svizzera non (dicesi non) delinque più del minorenne autoctono, però lo straniero, per fobia sociale, è denunciato con maggiore facilità. DÜNKEL (ibidem) contesta, inoltre, che i reati minorili sono quasi sempre bagatellari. Inoltre, non esiste la prova scientifica che l' adolescente recidivo sia lombrosianamente destinato a costruirsi e percorrere una carriera criminale. Tuttavia, la famiglia può portare alla devianza, alla recidiva ed alla violenza (v. p.e. I caso di figli di genitori tossicodipendenti). In buona sostanza, DÜNKEL (ibidem) crede nel ruolo benefico e, a volte, redentivo della Scuola e degli Istituti semi-carcerari preposti alla (ri) educazione del minorenne

Nel 2000, in tutta la Confederazione, furono emesse 11.314 Sentenze di condanna a carico di minorenni, specialmente di sesso maschile

I reati contestati consistettero in

- violazioni al BetmG (37 %)
- furti (32 %)
- danneggiamento (13 %)
- circolazione senza patente (11 %)

La violenza sessuale, la minaccia, le vie di fatto e le lesioni personali costituivano soltanto il 10 % delle Sentenze di condanna, anche se taluni partiti populistici tentarono di creare allarme sociale manipolando i dati statistici,. Chi redige non intende negare la sussistenza di una concreta emergenza educativa. Ciononostante, il Carcere non costituisce la risposta a problemi etici e pedagogici

La società svizzera post-bellica è senz' altro aggressiva, come dimostrano la cinematografia e la televisione. Inoltre, dietro l' apparente crescere della delittuosità violenta si nasconde una società querulomane poco incline alla conciliazione stragiudiziale. Del resto, se esiste un aumento dei crimini violenti, ciò vale anche per i maggiori degli anni 18 (NIGGLI 1995 ; NIGGLI & PFISTER 1997). Si consideri pure che nelle grandi metropoli (p.e. Zurigo) gli immigrati stranieri sono emarginati e sviluppano modalità e stili di vita violenti. Il che non vale per gli immigrati italiani, cristianamente motivati e stretti intorno ad Agenzie Educative come gli Oratori italo-foni e le Parrocchie. Puntualmente e sinceramente, WALTER (2001) reputa che non esiste un aumento della delinquenza giovanile, né, tantomeno, i minorenni stranieri sono più aggressivi dei minorenni svizzeri. La verità è che le condanne contro adolescenti dipendono dalla tolleranza sociale del Cantone. Ora, in Canton Ticino esiste una lodevole tradizione di accoglienza e rispetto, mentre , nei Cantoni germanofoni, sono molte le paure collettive fomentate dalla demagogia di partiti politici xenofobi

STORZ (2002) ha censito che i pregiudicati tra i 15 ed i 23 anni d' età sono recidivi, ma, dopo i 28 anni, tornano alla via della Legalità

KUNZ (2001) e QUELOZ (2002) affermano che la delinquenza minorile , entro certi limiti, va tollerata, specialmente perché la recidiva non è perpetua. Le eccezioni sono tali e rimangono, perciò, casi isolati. Infatti, KILLIAS & VILLETZ & RABASA (1994) sottoposero ad un censimento 970 minorenni, che, nella quasi totalità dei casi, affermarono di aver violato

Norme penali con conseguenze bagatellari ed insufficienti per far radicare e proseguire un Procedimento Giudiziario

Chi scrive non reputa attendibili le statistiche proposte dai vari Autori,. In Canton Ticino, prima del 2001, non esisteva nemmeno un Archivio centrale informatizzato. Le Fonti erano il Rendiconto della Magistratura per i minorenni, le Statistiche della Polizia Cantonale e l' Annuario dell' Ufficio cantonale di Statistica

Nessuna statistica potrà aiutare una famiglia criminogena. Anche certuni sfoghi notturni andrebbero maggiormente monitorati (discoteche ambigue, Rave a base di droghe e Concerti bizzarri). Inoltre, non si sottolinea mai abbastanza l' influsso negativo di televisione e videogiochi violenti

BIBLIOGRAFIA

- DÜNKEL**, *Entwicklungen der Jugendkriminalität und des Jugendstrafrechts in Europa – ein Vergleich*, manoscritto della relazione tenuta al Convegno organizzato da Caritas svizzera (Gruppo Riforme in materia penale), 19-20 settembre, 2002
- ESTRADA**, in KUNZ, *Kriminologie. Eine Grundlegung*, 2001
- KILLIAS & VILLETIAZ & RABASA**, *Self reported juvenile delinquency in Switzerland*, in JUNGERTAS et al. (a cura di), *Delinquent Behaviour Among Young People in the Western World*, 1994
- KUNZ**, *Kriminologie. Eine Grundlegung*, 2001
- NIGGLI**, *Kriminalitätsentwicklung und Kriminalitätsfurcht*, in Caritas (a cura di) *Verunsicherung durch schwindende Sicherheit – Strafrechtreform unter Druck ?*, 1995
- NIGGLI & PFISTER**, *Verlorenes Paradies ? Über Romantik, Kriminalitätsentwicklung in der Schweiz und die Kunst, Geschichten zu erzählen*, AJP, 1997
- QUELOZ**, *En Suisse, le (nouveau) droit pénal des mineurs est-il adapté à l' évolution de la délinquance des Jeunes ?*, manoscritto della relazione tenuta al Convegno organizzato da Caritas svizzera (Gruppo Riforme in materia penale), 19-20 settembre 2002
- SCHWIND**, in KUNZ, *Kriminologie. Eine Grundlegung*, 2001
- STORZ**, *Statistik der Jugendkriminalität: Welche Trends ?*, manoscritto della relazione tenuta al Convegno organizzato da Caritas svizzera (Gruppo Riforme in materia penale), 19-20 settembre 2002
- WALTER**, *Die Krise der Jugend und die Antwort des Strafrechts*, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 2001